



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 23-12-19

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - DETERMINAZIONE
TARIFFE E SCADENZE 2020.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BENEDETTI AGNESE	P	RANCANI GIANNI	P
LAURETI SIMONA	P	STELLA TERESA	P
DI FAZIO STEFANO	P	MASSARI ANDREA	P
ALUNNO MANCINI SANTE	P	SAVERI AURORA	P
ROSATI ADOLFO	P	VALERI LEONARDO	P
NICOLAI SERENELLA	P		

ne risultano presenti n. 11 - Assenti n. 0 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Isidori Roberta.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DI FAZIO STEFANO

ROSATI ADOLFO

SAVERI AURORA

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il Sindaco illustra la proposta di delibera dando poi la parola alla Responsabile dell'Area Finanziaria, presente ai lavori del Consiglio, la quale fa rilevare che la proposta conferma il piano tariffario della TARI del precedente esercizio finanziario. La Responsabile Aielli precisa che con ogni probabilità il piano verrà successivamente modificato, anche per l'intervento dell'ARERA, che apporterà delle modifiche sui criteri di calcolo delle tariffe, obbligando l'Ente a modificare la delibera nel corso dell'anno. Inoltre, aggiunge Aielli, vi potrebbero delle modifiche anche alla normativa speciale per il sisma 2016, relativamente alle abitazioni dichiarate inagibili. Non ci sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

VERIFICATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTA la disciplina della nuova TARI prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691;

EVIDENZIATO che:

- il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

-il comma 688 stabilisce che spetta al Comune fissare le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo almeno due rate;

VISTO il D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Dato atto che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. L'Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, che prevede che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”. Successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all'ARERA dall'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del ‘chi inquina paga’ ”.

Vista la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, che all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario. Con tale nuova disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Dato atto che la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (salvo proroghe, vale il 31 dicembre 2019), ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri. Tuttavia, con una modifica al dl Fiscale 2019 (dl 124 del 26 ottobre 2019) approvata nei giorni scorsi, per il 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile. La norma che risulta approvata è la seguente: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati". I Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori. Pertanto, gli enti che avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019, potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF.

DATO ATTO che il servizio rifiuti, come previsto dalla normativa vigente, è gestito dall'ATI3 Umbria, che ha provveduto con delibera n. 18 del 05/10/2012 all'affidamento in house del servizio rifiuti alla VUS s.p.a.;

VISTO il piano finanziario trasmesso dall'Ente gestore VUS S.p.A. non aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA;

TENUTO CONTO che il gettito del tributo deve coprire tutti i costi del servizio e che pertanto l'ente ha implementato il piano finanziario trasmesso dall'AURI con i costi sostenuti direttamente ;

VISTO il Piano Finanziario definitivo formulato dall'Ufficio Tributi dell'ente;

DATO ATTO che

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato';
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene in base della superficie;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

COMUNE DI VALLO DI NERA

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 settembre 2016 che prevede la sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra cui il comune di Vallo di Nera;

VISTO il D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 e modificato con D.L. n.8 del 10.02.2017 ;

CONSIDERATO che nel Comune di Vallo di Nera sono state emesse varie ordinanze di inagibilità, e che ai fini della determinazione del ruolo TARI l'attuale dettato normativo non contempla la previsione di una compensazione della perdita di gettito sofferta;

VISTA la nota dell'IFEL prot. n. 12/DFL/AF/ac-17 del 13.03.2017 con la quale si rende noto che l'Anci ha presentato una proposta normativa volta ad ottenere un contributo compensativo, per il triennio 2017-2019, analogo a quello previsto per l'IMU e per la TASI;

TENUTO CONTO che è necessario approvare il piano finanziario 2020, e che pertanto è stato considerato che il mancato gettito delle posizioni che hanno ricevuto un'ordinanza di inagibilità venga compensato con un contributo ministeriale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Consiglieri Massari Andrea, Saveri Aurora e Valeri Leonardo)

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2020 in via provvisoria riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF;

3) di approvare le Tariffe provvisorie TARI anno 2020 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;

4) di stabilire le seguenti scadenze di versamento TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2020:

- 1° al 30 maggio;
- 2° al 30 luglio;
- 3° al 30 settembre.

Di procedere all'emissione degli avvisi di pagamento, dando atto che per chi ne ha diritto, venga esplicitata la facoltà di avvalersi della sospensione prevista dalla legge;

COMUNE DI VALLO DI NERA

5) di stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, secondo le disposizioni dettate dall'art. 48 del Regolamento Comunale IUC ;

6) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune;

7) di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine con successiva unanime votazione resa in forma palese, che dà il seguente esito: voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Consiglieri Massari Andrea, Saveri Aurora e Valeri Leonardo)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to Aielli Marika

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to Gentili Giorgio

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE
F.to BENEDETTI AGNESE

R.G. n. _____ Li 22-01-20

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 22-01-20 al 06-02-20 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

Vallo di Nera, li 22-01-20

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vallo di Nera, li 22-01-20

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 22-01-20 al 06-02-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 23-12-19:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Vallo di Nera, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
QUARANTINI GIAMPIERO